

Direttive sull'ordine di priorità e modello per il controllo della spesa del Cantone Ticino per contributi concessi ai sensi della Legge COVID-19 del 10 marzo 2021 (modifica del 21 aprile 2021)

Basi legali

- Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre 2020 (Legge COVID-19)
- Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 del 14 ottobre 2020 (Ordinanza COVID-19 cultura)
- Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013

Scopi

- evitare danni a lungo termine al panorama culturale cantonale e alla sua diversità
- favorire le piccole e medie imprese culturali e gli operatori culturali
- supportare l'adeguamento alle mutate circostanze dovute alla pandemia

Principi e modalità di attribuzione

Le richieste sono valutate secondo criteri uniformi definiti e pubblicati dal Cantone nel rispetto della parità di trattamento, secondo la prassi in uso nel settore culturale e l'ordine di presentazione (fa stato la data di ricezione via e-mail) fino all'esaurimento del credito quadro disponibile.

Settore e ambiti d'intervento

Nel settore della cultura entrano in considerazione le arti sceniche, il design, il cinema, le arti visive, la letteratura, la musica e i musei. Il perimetro d'intervento è allargato, per quanto riguarda le indennità di perdita di guadagno, alle scuole di danza, teatro e musica dove l'insegnamento è professionale. Il perimetro d'intervento è altresì allargato, per quanto concerne i progetti di ristrutturazione, anche alla pubblicazione di libri (case editrici) e progetti di intermediazione ed eventi per librerie e biblioteche.

Gli ambiti d'intervento oggetto di queste direttive sono le indennità per perdita di guadagno destinate a imprese culturali e operatori culturali per indennizzare perdite finanziarie in relazione a manifestazioni, progetti e limitazioni dell'attività culturale (IPG cultura) e i contributi a sostegno di progetti di ristrutturazione.

Le IPG cultura possono essere concesse alle imprese culturali e agli operatori culturali. Possono beneficiare di questi aiuti anche organizzazioni culturali amatoriali per l'indennizzo di perdite finanziarie in relazione a manifestazioni a condizione che dispongano di un budget per la manifestazione di almeno fr. 50'000.- e che subiscano un danno di almeno fr. 10'000.-; nel caso in cui queste condizioni non siano soddisfatte, le organizzazioni culturali amatoriali devono rivolgersi alle relative associazioni mantello di riferimento.

I contributi a progetti di ristrutturazione possono essere concessi esclusivamente a imprese culturali, per le quali si intende una persona giuridica che realizza il proprio fatturato principalmente nel settore della cultura; sono escluse le unità amministrative statali e le persone di diritto pubblico.

IPG cultura

Sono riconosciuti aiuti finanziari per i danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o dovuti a limitazioni dell'attività in seguito alle misure restrittive imposte dallo Stato per combattere il coronavirus, per il periodo dal 26 settembre 2020 al 31 dicembre 2021 per le imprese culturali e per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2021 per gli operatori culturali.

L'indennizzo corrisponde all'80% del danno riconosciuto, fino a un importo massimo di fr. 120'000.- per l'intero periodo, limite che può essere incrementato fino a fr. 180'000.- nel caso in cui vi sia la compartecipazione finanziaria del Comune dove ha sede o domicilio l'impresa o l'operatore culturale; il contributo del Comune dovrà in ogni caso essere versato tramite il Cantone.

Se le risorse finanziarie disponibili non fossero sufficienti, l'aliquota percentuale per il calcolo dell'indennizzo potrà essere proporzionalmente ridotta.

L'ordine di priorità è il seguente:

- a) piccole e medie imprese culturali che hanno diritto a un indennizzo fino a fr. 10'000.-;
- b) richiedenti già sovvenzionati in base alla Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 che hanno subito un danno importante;
- c) richiedenti non sovvenzionati in base alla Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 che hanno subito un danno importante.

Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti, i danni subiti dalle imprese culturali della categoria c) non saranno indennizzati.

Procedura presentazione richieste

Le richieste sono da inoltrare via e-mail alla Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU, decs-dc@ti.ch), compilando l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ti.ch/covidcultura e allegando i necessari documenti secondo le indicazioni fornite. Per la presentazione delle richieste valgono i termini elencati all'art. 6 dell'Ordinanza COVID-19 cultura e le indicazioni pubblicate sul sito sopra citato. Il termine ultimo è il 30 novembre 2021; le richieste pervenute dopo questo termine non saranno prese in considerazione.

Procedura semplificata

Gli operatori culturali che hanno diritto a un'indennità giornaliera per perdita di guadagno Corona (IPG Corona) inferiore a fr. 60.- possono beneficiare, per l'IPG cultura, di una procedura semplificata. Con la procedura semplificata, gli operatori culturali ricevono unicamente l'IPG cultura e rinunciano a richiedere l'IPG Corona e l'aiuto d'emergenza di Suisseculture Sociale, evitando così procedure amministrative più complicate e con più interlocutori. Il calcolo del contributo è effettuato senza conteggiare questi aiuti finanziari e le modalità di versamento del contributo restano invariate.

Modalità versamento aiuti

Il contributo sarà versato nel modo seguente:

- per importi fino a fr. 6'000.- in un'unica rata all'atto della risoluzione;
- per importi che superano i fr. 6'000.- in due rate: la prima, pari al 60% (ritenuto comunque un importo minimo di fr. 6'000.-), all'atto della risoluzione, la rimanenza alla ricezione del formulario "Autocertificazione assenza richieste pendenti" all'indirizzo e-mail decs-dc@ti.ch (al più tardi entro il 31 dicembre 2021).

L'importo del saldo sarà proporzionalmente ridotto qualora le risorse finanziarie ancora disponibili non fossero sufficienti. Sulla base dell'ammontare dell'eventuale credito residuo si procederà a ripartire proporzionalmente la rimanenza tra tutti i richiedenti.

Deve essere garantito che il conteggio finale non produca un sovra indennizzo, conformemente alle modalità di verifica interne. Il Cantone richiederà il rimborso delle indennità eventualmente versate in eccesso.

Progetti di ristrutturazione

Sono sostenuti progetti di ristrutturazione delle imprese culturali che:

- hanno come oggetto il riorientamento strutturale dell'impresa, ad esempio: la razionalizzazione organizzativa, la cooperazione o la fusione tra più imprese culturali;
- mirano a riconquistare il pubblico o all'acquisizione di nuovo pubblico.

I progetti sono valutati in ordine di entrata e preavvisati da un'apposita commissione, in funzione dei criteri specificati all'art. 8 dell'Ordinanza COVID-19 cultura.

Per i progetti di ristrutturazione l'aliquota del contributo è pari all'80% della spesa riconosciuta e sussidiabile, fino a un massimo di fr. 60'000.- per ogni impresa culturale coinvolta, limite che può essere incrementato fino a fr. 120'000.- nel caso in cui vi sia la compartecipazione finanziaria del Comune dove ha sede l'impresa culturale o dove si svolge il progetto; il contributo del Comune dovrà in ogni caso essere versato tramite il Cantone.

Procedure presentazione richieste e versamento aiuti

Le richieste sono da inoltrare entro e non oltre il 30 settembre 2021 via e-mail alla DCSU (decs-dc@ti.ch), compilando l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ti.ch/covidcultura e allegando i necessari documenti secondo le indicazioni fornite. Le richieste pervenute dopo il termine non saranno prese in considerazione.

Il contributo sarà versato ratealmente, in funzione dello stato di avanzamento del progetto. Il saldo sarà versato a progetto concluso e alla consegna del rapporto finale, da presentare entro il 31 agosto 2022. L'importo del saldo sarà proporzionalmente ridotto qualora le risorse finanziarie ancora disponibili non fossero sufficienti. Sulla base dell'ammontare dell'eventuale credito residuo si procederà a ripartire proporzionalmente la rimanenza tra tutti i richiedenti.

Procedura di ricorso

Tenuto presente che non esiste alcun diritto soggettivo agli aiuti finanziari di cui sopra, contro le decisioni dell'autorità competente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, che decide in via definitiva.